



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
E-MAIL segreteria@comunemale.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 59 /SEG DEL 01.07.2014

* * * * *

OGGETTO: CONCESSIONE DEL PERMESSO DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 71.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che così come stabilito con circolare INPS n. 45 del 01.03.2011, trasmessa a questo Ente dal Consorzio dei Comuni Trentini con nota pervenuta al prot. 666 del 4 marzo 2011, trovano effetto anche nei comuni le norme di cui alla L. 104/1992, come ora modificata.

Dato atto come vengano ivi illustrate le nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave a seguito dell'entrata in vigore in data 24.11.2010 della nuova L. 4 novembre 2010, n. 183, che modifica la precedente.

Richiamato in particolare le seguenti nuove disposizioni introdotte quale novità dalla citata legge 183/2010, che risultano essere le seguenti:

- viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave;
- non è ammessa l'alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore;
- non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza;
- i lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono: il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave;
- hanno diritto ai permessi retribuiti oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado;
- il dipendente ha la possibilità di fruire alternativamente di: 3 giorni interi di permesso al mese; oppure 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative...;
- il dipendente è tenuto a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione;
- la condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento) con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104/1992) rilasciato dalla competente ASL.

Vista la nota di data 27 giugno 2014, prot. n. 6182, a mezzo della quale il dipendente matricola 71 ha chiesto di poter beneficiare dell'istituto in parola corredando l'istanza con parere rilasciato dalla apposita Commissione Sanitaria in data 18.06.2014, parere conclusivo di assenso alla concessione dei suddetti benefici.

Dato atto come il predetto parere attesta che l'interessato richiede appunto assistenza presentando i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (condizione di handicap permanente in situazione di gravità) che sono alla base del diritto di cui al citato art. 33, demandando invece al datore di lavoro le eventuali verifiche per la concessione del permesso.

Acquisita la dichiarazione dd. 27.06.2014 a firma della dipendente che conferma il rispetto del dettato normativo, opportunamente corredata di copia del documento di identità personale.

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, entrata in vigore in data 24 novembre 2010, con la quale sono state introdotte, all'articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 e s.m. e i..

Dato atto che sussistono tutti i presupposti per concedere il permesso alla dipendente matricola n. 71 per l'assistenza del familiare in situazione di disabilità grave nominativamente indicato nella documentazione in atti di questo Ente.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPREg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPREg. 03.04.2013, n. 25.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e triennale 2014-2016.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 65 del 20.05.2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2014 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

D E T E R M I N A

1. Di concedere, per quanto esposto in premessa, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 183/2010, il permesso di cui all'art. 33 della Legge 104/1992 alla dipendente comunale matricola n. 71, con contratto di lavoro part-time orizzontale, al fine di prestare assistenza a familiare che versa in condizione di handicap permanente e in situazione di gravità, dando atto che alla stessa è concesso il permesso di fruire in ogni mese, da concordare con il responsabile di merito di 3 giorni interi di permesso;
2. Di impegnare la dipendente che beneficia del presente permesso a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio comunale.
4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
6. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscrittore;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malè li, 01.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - dott. Giorgio Osele -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
